



❑ LA MALATTIA PROFESSIONALE

Nell'esercizio della prestazione lavorativa, il dipendente è soggetto al rischio di eventi lesivi che possono compromettere la sua capacità lavorativa. Spesso tali eventi sono dovuti da una causa violenta che configura l'evento stesso come infortunio sul lavoro, per il quale la legge prevede una specifica disciplina in ordine agli adempimenti necessari in capo al datore di lavoro e al lavoratore infortunatosi, nonché alle modalità e all'entità dell'indennità riconosciuta allo stesso lavoratore da parte dell'Inail. Altre volte, la lavorazione svolta espone il lavoratore al rischio di contrazione di una malattia dovuta alla presenza di materiali o sostanze nocive presenti nell'ambiente di lavoro. In tal caso, sorgono in capo alle parti adempimenti diversi e non sempre l'Inail interviene ad indennizzare il lavoratore.

LA MALATTIA PROFESSIONALE



LE DIFFERENZE CON L'INFORTUNIO SUL LAVORO E LA MALATTIA GENERICA

PRESUPPOSTI

MALATTIE TABELLATE E NON TABELLATE

OBBLIGHI DELLE PARTI

PRESTAZIONI ECONOMICHE INAIL

OSCILLAZIONE DEL TASSO

La malattia professionale si configura come un evento lesivo della capacità lavorativa del dipendente, a causa di un'esposizione prolungata a materiali o sostanze nocive presenti nell'ambiente lavorativo in cui si trova a svolgere quotidianamente la propria prestazione.

LE DIFFERENZE CON L'INFORTUNIO SUL LAVORO E LA MALATTIA GENERICA

La malattia professionale presenta dei profili di diversità rispetto all'istituto dell'infortunio sul lavoro. La malattia professionale, infatti, per essere qualificata come tale richiede un'**esposizione prolungata nel tempo**. Si dice in questo caso che la malattia è dovuta ad una "**causa lenta**", ossia un'azione graduale, lenta e progressiva che potrebbe anche manifestarsi dopo un lungo periodo di tempo. L'infortunio, al contrario, è generato da una "**causa violenta**", ossia da un fattore esterno che agisca con azione intensa, rapida e concentrata nel tempo.

La malattia professionale, inoltre, si distingue anche dalla malattia generica in quanto viene **contratta nell'esercizio della prestazione lavorativa**. Lo svolgimento della prestazione, cioè, è causa diretta della malattia. Per questo motivo, ai fini del riconoscimento della malattia professionale è necessario provare l'esistenza di un **nesso di causalità** tra l'attività concretamente svolta e la malattia insorta.

PRESUPPOSTI

La legge prevede sostanzialmente **due presupposti** per il riconoscimento della malattia professionale che sono richiesti anche ai fini del riconoscimento e dell'indennizzo dell'infortunio sul lavoro:

- il soggetto deve svolgere una delle **attività assicurate** individuate dal DPR 1124/1965;
- il soggetto deve rientrare tra l'elenco di **soggetti obbligatoriamente assicurati** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 4 del Testo Unico.

L'elenco delle attività protette per le quali sussiste l'obbligo assicurativo è individuato dall'articolo 1 del Testo Unico che fa riferimento a:

- **macchine mosse non direttamente dall'uomo**. Sono considerati addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle predette macchine. L'obbligo ricorre anche se le macchine, gli apparecchi o gli impianti siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio all'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, prestazione pratica o esperimento. Il legislatore ha determinato una presunzione legale assoluta di pericolosità, per cui le attività che prevedono le modalità di realizzazione descritte sono da ritenersi rischiose anche se sono state adottate misure di prevenzione che ne riducono o azzerano la pericolosità.



Sommario:

- Le differenze con l'infortunio sul lavoro e la malattia generica
- Presupposti
- Malattie tabellate e non tabellate
- Obblighi delle parti
- Prestazioni economiche Inail
- Oscillazione del tasso



Collegamenti:

- DPR 1124/1965
- Cass., 9 marzo 1990, n. 1919
- Corte Costituzionale, 18 febbraio 1988, n. 179
- Corte Costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 206
- DM 9 aprile 2008
- Cass., 3 marzo 1992, n. 2565
- Inail, circolare n. 10/2016
- Inail, circolare n. 39/2005
- ML, nota n. 5/2009
- Inail, nota n. 24/2021

○ **Lavorazioni specifiche:** quando non ricorrono le ipotesi di cui sopra, sono comunque assicurate le persone addette alle lavorazioni elencate all'articolo 1, comma 3, del Testo Unico, tra cui a titolo esemplificativo:

- i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere;
- i lavori di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
- i lavori di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia, elettrica;
- i lavori di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
- i lavori di carico o scarico;
- i lavori degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
- i lavori di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi.

Con riferimento invece ai **soggetti assicurati** nell'ipotesi di insorgenza di una malattia professionale, la legge considera:

- chi in modo permanente o avventizio presta alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione, compresi coloro che sovrintendono al lavoro di altri;
- gli apprendisti;
- i lavoratori dell'area dirigenziale, anche qualora vengano previste previsioni contrattuali o di legge di tutela con polizze privatistiche;
- co.co.co. (assicurazione estesa dall'articolo 5 del d.lgs. 38/2000) qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti;
- gli insegnanti e alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado;
- coniuge, figli, altri parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle sue dipendenze opera manuale e no, compresi i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati all'articolo 230-bis c.c.;
- i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, impegnati, in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro;
- i lavoratori a domicilio;
- gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
- i tirocinanti/stagisti;
- il tutor aziendale, anche qualora tale ruolo venga ricoperto da personale privo della tutela assicurativa;
- i lavoratori in smart working;
- i rider.

MALATTIE TABELLATE E NON TABELLATE

In seguito all'intervento della **Corte Costituzionale** con le sentenze n. 179/1988 e n. 206/1988, la legge oggi prevede un **sistema misto** che riconosce le malattie professionali e il diritto al relativo trattamento indennitario sia nell'ipotesi di malattie tabellate, ossia quelle previste tassativamente dalla legge, sia di malattie non tabellate, ossia non previste all'interno di un elenco tassativo, ma che la legge considera di origine professionale.

1

Malattie tabellate

L'allegato 4 del D.P.R. n. 1124/1965 individua un elenco di malattie professionali, la cui interpretazione non può avvenire in via analogica, come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1919 del 9 marzo 1990. Pertanto, l'elenco è assolutamente **tassativo**. Tale elenco è stato oggetto di aggiornamento ad opera del Decreto Ministeriale 9 aprile 2008.



Sommario:

- Le differenze con l'infortunio sul lavoro e la malattia generica
- Presupposti
- Malattie tabellate e non tabellate
- Obblighi delle parti
- Prestazioni economiche Inail
- Oscillazione del tasso



Collegamenti:

- DPR 1124/1965
- Cass., 9 marzo 1990, n. 1919
- Corte Costituzionale, 18 febbraio 1988, n. 179
- Corte Costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 206
- DM 9 aprile 2008
- Cass., 3 marzo 1992, n. 2565
- Inail, circolare n. 10/2016
- Inail, circolare n. 39/2005
- ML, nota n. 5/2009
- Inail, nota n. 24/2021

Le malattie incluse in questa tabella beneficiano di una **presunzione legale di origine professionale**, a condizione che la denuncia sia presentata entro i termini massimi per i quali è prevista l'indennità. In questi casi, pertanto, il lavoratore ha l'onere di dimostrare unicamente di aver svolto un'attività rientrante tra quelle indicate nella tabella e di essere affetto da una delle malattie ivi elencate (Cass., 03/03/1992, n. 2565).

L'INAIL può, tuttavia, superare la presunzione legale di origine lavorativa in presenza di elementi che dimostrino:

- che il lavoratore non abbia svolto la lavorazione in maniera abituale, ma sia solo stato adibito in modo sporadico o occasionale alla mansione o lavorazione indicata;
- che l'esposizione all'agente patogeno sia stata quantitativamente o qualitativamente insufficiente a provocare la patologia;
- che la malattia sia riconducibile a una causa di origine extra-lavorativa;
- che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. In tal caso, il lavoratore può sempre dimostrare che la malattia si è manifestata entro i termini previsto dalla legge, applicandosi la presunzione legale di origine professionale della malattia stessa.

L'elenco è articolato in **tre liste**, distinte in base al grado di probabilità che la patologia sia riconducibile all'attività lavorativa:

- **Lista I:** comprende le malattie la cui origine professionale è considerata altamente probabile, tra cui le patologie da esposizione ad agenti chimici e fisici (esclusi i tumori), quelle dell'apparato respiratorio e della pelle, nonché i tumori professionali.
- **Lista II:** include le malattie psichiche e psicosomatiche derivanti da disfunzioni organizzative del lavoro, la cui origine professionale è ritenuta di limitata probabilità.
- **Lista III:** raccoglie le patologie per le quali l'origine lavorativa è ritenuta possibile, e che includono nuovamente malattie da agenti chimici e fisici, oltre ai tumori professionali.

2

Malattie non tabellate

Inizialmente, il Testo Unico contemplava l'esistenza di un sistema esclusivamente tabellare, per cui una malattia che non era annoverata nell'elenco non veniva riconosciuta quale malattia professionale e non comportava, di conseguenza, il diritto del lavoratore alla tutela indennitaria. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/1988 ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale del sistema tabellare**, cui è seguito l'introduzione di un **sistema misto** che garantisce il riconoscimento della malattia professionale anche in ipotesi di patologie non ricomprese nell'elenco della tabella allegata al DPR 1124/1965. Per le malattie non espressamente incluse nella tabella, o per quelle indicate ma collegate ad attività non contemplate, il lavoratore assicurato è tenuto a dimostrare:

- l'esistenza della malattia;
- le caratteristiche nocive della lavorazione svolta;
- l'esistenza di un nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa concretamente eseguita.



L'Inail, con la circolare n. 38/1992, ha fornito delle linee guida dalle quali è possibile dedurre alcune malattie non tabellate che possono essere riconosciute come malattie professionali.

Il nesso causale può essere riconosciuto anche sulla base di un elevato grado di probabilità, purché fondato su elementi oggettivi e non esclusivamente sulle dichiarazioni del lavoratore.

A tal fine, il giudice è tenuto a consentire l'utilizzo di tutti i mezzi di prova ammissibili e tempestivamente dedotti, assumere iniziative istruttorie idonee a raccogliere ulteriori elementi e valutare le conclusioni tecniche in materia di causalità.

Nel caso in cui si voglia far valere una responsabilità del datore di lavoro per l'insorgenza di una malattia non tabellata, spetta al lavoratore fornire la prova dell'esistenza di un nesso causale tra la patologia e l'ambiente o le condizioni lavorative.



Sommario:

- Le differenze con l'infortunio sul lavoro e la malattia generica
- Presupposti
- Malattie tabellate e non tabellate
- Obblighi delle parti
- Prestazioni economiche Inail
- Oscillazione del tasso



Collegamenti:

DPR 1124/1965
Cass., 9 marzo 1990, n. 1919
Corte Costituzionale, 18 febbraio 1988, n. 179
Corte Costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 206
DM 9 aprile 2008
Cass., 3 marzo 1992, n. 2565
Inail, circolare n. 10/2016
Inail, circolare n. 39/2005
ML, nota n. 5/2009
Inail, nota n. 24/2021

OBBLIGHI DELLE PARTI

La legge impone in capo alle parti specifici **obblighi di denuncia** dell'evento, al fine di garantire l'assicurazione e consentirne la conseguente indennizzabilità sotto il profilo economico.

Nello specifico:

- il **lavoratore** ha l'obbligo di denunciare al proprio datore di lavoro l'insorgenza della malattia professionale **entro 15 giorni dalla manifestazione** della stessa, comunicando:
 - il numero identificativo del certificato rilasciato dal medico;
 - la data di rilascio del certificato;
 - i giorni di prognosi indicati nel certificato.

Se il lavoratore non dispone del numero identificativo del certificato, deve fornire al datore di lavoro il certificato in forma cartacea (Inail, circolare n. 10/2016).

Ai sensi dell'articolo 135 del DPR 1124/1965, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 206/1988, la manifestazione della malattia si considera verificata

- nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia;
- nel giorno in cui perviene all'Inail il certificato medico o la denuncia del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui la malattia non abbia determinato l'astensione dal lavoro, ovvero si sia manifestata dopo che il lavoratore ha cessato di prestare servizio.



Ai sensi dell'articolo 52, co. 2, del DPR 1124/1965 il termine dei 15 giorni per la comunicazione della malattia professionale è previsto a pena di decadenza, pertanto la tardiva denuncia comporta la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'Inail per il tempo antecedente la denuncia.

- il **datore di lavoro entro i 5 giorni successivi dalla comunicazione della malattia** da parte del lavoratore, ha l'obbligo di inviare la **denuncia telematica all'Inail**.



Come specificato dall'Inail con la circolare n. 39/2005, il datore di lavoro è tenuto all'invio della denuncia di malattia professionale anche nel caso in cui l'insorgenza della stessa sia stata causata dall'attività svolta in precedenza alle dipendenze di un altro datore di lavoro.

Qualora il lavoratore invii direttamente il certificato medico all'Inail anziché al proprio datore di lavoro, sarà lo stesso Istituto a richiedere l'invio telematico della denuncia al datore di lavoro. In tal caso, i 5 giorni decorrono dalla richiesta pervenuta dall'Inail.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro con la nota n. 5/2009, anche il mancato rispetto di questo termine comporta l'applicazione della sanzione prevista nei casi ordinari.

Si ricordi che i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico da cui risulti la malattia professionale, in quanto la documentazione è acquisita direttamente dall'Istituto da parte del medico o dalla struttura sanitaria che rilascia il certificato. La documentazione stessa è resa disponibile e consultabile attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici" disponibile presso il servizio del sito dell'Inail.

La denuncia di malattia deve specificare, oltre ai dati del datore di lavoro e del lavoratore:

- gli estremi del certificato medico, con indicazione del domicilio del lavoratore e del luogo in cui lo stesso è ricoverato;
- la tipologia di lavoro, con indicazione del contratto di lavoro, il CCNL applicato e la qualifica rivestita dal dipendente;



Sommario:

- Le differenze con l'infortunio sul lavoro e la malattia generica
- Presupposti
- Malattie tabellate e non tabellate
- Obblighi delle parti
- Prestazioni economiche Inail
- Oscillazione del tasso



Collegamenti:

DPR 1124/1965
Cass., 9 marzo 1990, n. 1919
Corte Costituzionale, 18 febbraio 1988, n. 179
Corte Costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 206
DM 9 aprile 2008
Cass., 3 marzo 1992, n. 2565
Inail, circolare n. 10/2016
Inail, circolare n. 39/2005
ML, nota n. 5/2009
Inail, nota n. 24/2021

- i dati relativi alla malattia professionale, con indicazione particolareggiata della sintomatologia accusata e rilevata dal medico competente, il periodo di esposizione alla lavorazione o alla sostanza che hanno determinato la malattia e le ore di esposizione, nonché le misure di sicurezza e prevenzione adottate;
- le ore lavorative e la retribuzione percepita dal lavoratore nei 15 giorni che precedono la malattia professionale.

Dati Malattia Professionale	
Malattia Dichiarata dal Lavoratore: TENDINOPATIA BILATERALE DEGENERATIVA CUFFIA DEI ROTATOTORI	
Data in cui ha segnalato la malattia al datore di lavoro:	19/12/2024
Identificativo certificato:	
Data di rilascio:	19/12/2024
La denuncia risulta associata alla certificazione medica pervenuta all'istituto?	NO
Primo giorno di eventuale completa astensione dal lavoro a causa della malattia:	
Lavorazione e sostanza che avrebbero determinato la malattia: SOVRACARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI	
Periodi di esposizione	
Dal: 05/10/2021	Ai: 20/12/2024
Ultimo giorno di esposizione:	10/12/2024
Era adibito direttamente alla lavorazione?	SI
In quale ambiente lavorava?	CHIUSO
Durante l'orario lavorativo, per quante ore era esposto al rischio?	02
In che modo?	NON CONTINUATIVO
Le informazioni relative ai campi non compilati non sono disponibili poiché' attengono ad un rapporto di lavoro con datore di lavoro diverso dal denunciante.	
Misure di sicurezza e prevenzione adottate:	
Il lavoratore era stato sottoposto a visita medica al momento dell'assunzione? SI	
Se si, chi lo ha visitato?	
È stato istituito il libretto sanitario? SI	
Il datore di lavoro è a conoscenza di eventuali sintomi della malattia manifestati dal lavoratore ed accertati con visite precedenti (periodiche o di altro genere)? NO	
Se si, chi lo ha visitato?	
In quali date sono state eseguite le visite?	

L'Inail potrebbe richiedere al datore di lavoro, tra la **documentazione necessaria** ai fini del riconoscimento della malattia professionale e del diritto all'indennità, quella relativa alla **valutazione dei rischi**. In tal caso, il datore di lavoro è obbligato a fornire la documentazione richiesta, pena la sospensione della pratica (Inail, istruzioni operative n. 5056/2013).



Sommario:

- Le differenze con l'infortunio sul lavoro e la malattia generica
- Presupposti
- Malattie tabellate e non tabellate
- Obblighi delle parti
- Prestazioni economiche Inail
- Oscillazione del tasso



Collegamenti:

DPR 1124/1965
 Cass., 9 marzo 1990, n. 1919
 Corte Costituzionale, 18 febbraio 1988, n. 179
 Corte Costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 206
 DM 9 aprile 2008
 Cass., 3 marzo 1992, n. 2565
 Inail, circolare n. 10/2016
 Inail, circolare n. 39/2005
 ML, nota n. 5/2009
 Inail, nota n. 24/2021



La mancata denuncia da parte del datore di lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.290 a € 7.745. In caso di diffida obbligatoria, qualora il datore di lavoro provveda alla denuncia seppur oltre il termine stabilito dalla legge, questi sarà ammesso al pagamento della sanzione in misura minima pari a € 1.290. Come chiarito dall'Inail con la circolare n. 24/2021, il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

PRESTAZIONI ECONOMICHE INAIL

Alle malattie professionali si applicano, in linea generale, le medesime disposizioni previste per gli infortuni sul lavoro, con alcune specificità:

○ **indennità per inabilità assoluta temporanea:** non tutte le malattie professionali comportano un'inabilità temporanea assoluta al lavoro. Tuttavia, nei casi in cui tale condizione si verifichi, l'INAIL riconosce al lavoratore una indennità giornaliera per il periodo di inabilità, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli infortuni sul lavoro. L'onere economico relativo ai cosiddetti giorni di franchigia (ovvero i primi giorni di assenza non coperti dall'INAIL) resta a carico del datore di lavoro, secondo le modalità previste per l'infortunio.

○ **indennità per inabilità permanente, danno biologico e rendita:** l'INAIL eroga prestazioni economiche anche in caso di postumi permanenti derivanti da malattia professionale. Le forme di indennizzo sono le stesse previste per i postumi da infortunio sul lavoro:

- menomazione compresa tra il 6% e il 15%: è previsto un indennizzo in capitale, ovvero un versamento una tantum;
- menomazione dal 16% al 100%: il lavoratore ha diritto a una rendita mensile, articolata in due componenti: una quota a titolo di danno biologico ed una quota a compensazione delle ripercussioni patrimoniali della menomazione subita.

In caso di inabilità permanente senza astensione dal lavoro (ad esempio, se la patologia si manifesta dopo la cessazione dell'attività lavorativa a rischio), la rendita decorre dalla data di segnalazione della malattia all'INAIL.

Per quanto concerne il regime delle **revisioni delle rendite** per malattia professionale, si presentano alcune differenze rispetto a quello previsto per gli infortuni, come stabilito dall'art. 137 del DPR 1124/1965. In particolare:

- la prima revisione può essere disposta dall'INAIL o richiesta dal lavoratore:
 - dopo 6 mesi dalla cessazione dell'inabilità temporanea;
 - oppure dopo 1 anno dalla manifestazione della malattia;
- le revisioni successive possono avvenire su iniziativa dell'INAIL o su richiesta del lavoratore, ma devono intercorrere almeno 12 mesi dalla revisione precedente;
- l'ultima revisione deve avvenire entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita.

OSCILLAZIONE DEL TASSO

In caso di riconoscimento di una malattia professionale, l'evento assume rilevanza ai fini della **oscillazione del tasso di premio per andamento infortunistico** dell'azienda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il lavoratore sia stato esposto al rischio presso più datori di lavoro nel periodo considerato, l'evento viene attribuito, a tali fini, all'ultimo datore di lavoro presso il quale si è verificata l'esposizione al rischio.

Qualora il datore di lavoro ritenga non corretta l'attribuzione dell'evento ai fini della variazione del tasso, può presentare ricorso alla sede territoriale INAIL competente, ai sensi dell'art. 27 delle Nuove Modalità di Applicazione delle Tariffe (MAT) allegata al D.M. 27 febbraio 2019.

È importante precisare che il datore di lavoro non può impugnare direttamente il riconoscimento della malattia professionale, in quanto è considerato terzo nel relativo procedimento amministrativo. Diversamente, nel caso di infortunio sul lavoro, l'impugnazione del riconoscimento è ammessa.



Sommario:

- Le differenze con l'infortunio sul lavoro e la malattia generica
- Presupposti
- Malattie tabellate e non tabellate
- Obblighi delle parti
- Prestazioni economiche Inail
- Oscillazione del tasso



Collegamenti:

- DPR 1124/1965
- Cass., 9 marzo 1990, n. 1919
- Corte Costituzionale, 18 febbraio 1988, n. 179
- Corte Costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 206
- DM 9 aprile 2008
- Cass., 3 marzo 1992, n. 2565
- Inail, circolare n. 10/2016
- Inail, circolare n. 39/2005
- ML, nota n. 5/2009
- Inail, nota n. 24/2021